

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n.25

Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale - assemblea legislativa regionale della Liguria.

Capo I

Disposizioni generali sull'autonomia del consiglio regionale
assemblea legislativa regionale della Liguria

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 13 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Consiglio regionale - assemblea legislativa regionale della Liguria

1. Il consiglio regionale costituisce l'assemblea legislativa regionale della Liguria.

2. L'assemblea legislativa regionale della Liguria rappresenta, ai sensi dell'Art. 15 dello statuto, la comunità regionale.

3. L'assemblea legislativa è organo di rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo.

4. L'assemblea legislativa esercita la funzione legislativa, ispettiva e di controllo e le altre funzioni attribuite dallo statuto e dalle leggi in piena autonomia.

5. L'autonomia ed il funzionamento dell'assemblea legislativa si ispirano ai tradizionali principi delle assemblee parlamentari.

Art. 2.

Autonomia dell'assemblea legislativa regionale della Liguria

1. L'assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Le modalità di esercizio dell'autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio dell'assemblea legislativa sono disciplinate con regolamenti interni dell'ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.

3. I regolamenti interni dell'assemblea legislativa e dell'ufficio di presidenza sono emanati con decreto dal presidente dell'assemblea.

Art. 3.

Presidente dell'assemblea e rappresentanza esterna

1. Il presidente dell'assemblea legislativa ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed all'autonomia della stessa e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dallo statuto.

2. L'assemblea, attraverso il proprio presidente, ha soggettività, legittimazione e rappresentanza processuale nell'ambito dei giudizi aventi per oggetto controversie legate a provvedimenti ed atti di esercizio dell'autonomia consiliare.

Art. 4.

Uso del gonfalone e sigillo

1. L'uso del gonfalone da parte degli organi dell'assemblea legislativa e' disciplinato con regolamento dell'ufficio di presidenza.

2. L'assemblea e il suo presidente hanno un proprio sigillo.

3. Il sigillo raffigurato nel bozzetto di cui all'allegato A alla presente legge, e' di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura «Regione Liguria» con l'indicazione dell'organo cui il sigillo e' assegnato. Il sigillo deve essere posto in calce agli atti ufficiali emanati. Della conservazione e dell'uso dei sigilli sono responsabili i dirigenti delle strutture dell'assemblea cui gli stessi sono assegnati.

4. Copia del sigillo in argento, riportante in evidenza la finalità onorifica, viene conferito, su proposta del presidente dell'assemblea, dall'ufficio di presidenza a personalità che si siano distinte nei diversi campi della cultura, dell'arte, della scienza e della vita sociale. L'ufficio di presidenza definisce le modalità di tale conferimento.

Capo II

Autonomia funzionale e organizzativa

Art. 5.

Autonomia funzionale e organizzativa

1. L'autonomia funzionale e organizzativa dell'assemblea legislativa comporta la esclusiva disciplina regolamentare interna e l'esercizio autonomo, secondo quanto previsto nello statuto, delle competenze, anche gestionali ed amministrative, attribuite all'assemblea stessa.

Capo III

Autonomia finanziaria e contabile

Art. 6.

Autonomia finanziaria

1. Per far fronte alle proprie esigenze funzionali, l'assemblea legislativa regionale ha autonomia finanziaria, comportante la determinazione indipendente della dotazione per il proprio fabbisogno.

Art. 7.

Autonomia contabile e di bilancio

1. L'assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente capo alla stessa assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte alle spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa e degli organi e delle strutture regionali collocati, per disposizione di legge o di regolamento, presso la stessa.

Art. 8.
Determinazione del fabbisogno

1. Il fabbisogno necessario al proprio funzionamento e' determinato dall'assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei criteri emergenti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dalle compatibilita' complessive della finanza regionale e dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e articolato, almeno, in entrate proprie e trasferimenti.

Art. 9.
Procedure di approvazione del bilancio

1. La proposta di bilancio annuale di previsione dell'assemblea legislativa e' approvata dall'ufficio di presidenza sentita la conferenza dei capigruppo e precede, comunque, l'approvazione del bilancio di previsione della Regione.

2. L'importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell'assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell'assemblea legislativa e' trasmesso dal presidente dell'assemblea al presidente della giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed e' approvato contestualmente dall'assemblea.

3. L'importo della quota di fabbisogno dell'assemblea di cui al comma 2 e' iscritto in un'unica unita' previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione «Spesa per l'assemblea legislativa regionale». A detta unita' previsionale di base corrisponde un solo capitolo.

4. L'importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per l'Assemblea legislativa ed e' gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l'eventuale esercizio provvisorio.

Art. 10.
Messa a disposizione dei fondi

1. L'importo della quota di fabbisogno dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione, salve diverse intese intervenute tra ufficio di presidenza e giunta regionale, viene messo globalmente a disposizione del presidente dell'assemblea, dal presidente della giunta regionale, in apertura di esercizio.

Art. 11.
Variazioni di bilancio

1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell'unita' previsionale di base destinata alla «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» sono proposte dall'ufficio di presidenza e approvate dall'assemblea. Le stesse sono trasmesse dal presidente dell'assemblea al presidente della giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea diverse da quelle di cui al comma 1 sono approvate dall'ufficio di presidenza.

Art. 12.
T e s o r e r i a

1. L'assemblea legislativa regionale ha un proprio servizio di tesoreria.

Art. 13.
R e n d i c o n t o

1. Il rendiconto dei risultati finali della gestione dell'assemblea legislativa e' allegato al rendiconto generale della Regione.

Capo IV
Attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale

Art. 14.
Attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale

1. L'assemblea legislativa, in attuazione della Costituzione e dello statuto, assicura al cittadino il diritto all'informazione trasparente ed efficace.

2. L'attivita' di informazione e comunicazione e' organizzata al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attivita' dell'assemblea, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della societa' regionale, attraverso la piu' ampia tutela del pluralismo informativo.

Art. 15.
Ufficio stampa

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 14 l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa si avvale dell'ufficio stampa che assolve al compito di:

a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale;

b) curare la piu' adeguata diffusione delle informazioni relative all'attivita' degli organi dell'assemblea legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;

c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attivita' di pubblicita' istituzionale e di pubblica utilita';

d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;

e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine e dell'attivita' dell'assemblea legislativa; curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

2. L'ufficio stampa e' organizzato ed opera come redazione giornalistica, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle norme e dai contratti regolanti l'esercizio della professione giornalistica. Per la composizione dell'ufficio stampa l'ufficio di presidenza si avvale di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria individuati secondo le modalita' dallo stesso definite. Ai giornalisti addetti all'ufficio stampa si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

3. Il numero dei giornalisti dell'ufficio stampa e' di cinque. L'individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione puo' essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta, su proposta del presidente, dall'ufficio di presidenza. Il personale cosi' individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa.

4. La struttura dell'ufficio stampa e le responsabilita' dei giornalisti sono determinate, su proposta del presidente, dall'ufficio di presidenza.

5. I giornalisti operanti presso l'ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della carta dei doveri del giornalista; essi rispondono al presidente ed all'ufficio di presidenza della rispondenza dell'attivita' dell'ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

Capo V Forme di collaborazione

Art. 16.

Forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti

1. L'assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, puo' chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica. La richiesta puo' essere formulata anche d'intesa con il consiglio delle autonomie locali.

Art. 17.

Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative

1. L'assemblea legislativa, secondo le modalita' previste nella vigente legislazione in materia, puo' promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con le assemblee legislative nazionali, delle regioni e delle province autonome, con gli organi dell'Unione europea, nonche' con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.

Art. 18.

Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con le Universita' degli studi

1. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce, con appositi protocolli di intesa, i suoi rapporti con le Universita' degli studi.

Capo VI
Costituzione e partecipazione ad associazioni e fondazioni

Art. 19.
Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni

1. L'assemblea legislativa puo' costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni.

Capo VII
Attuazione del programma di governo e ricorsi alla Corte costituzionale

Art. 20.
Programma di governo e sua attuazione

1. L'assemblea legislativa discute il programma di governo presentato dal presidente della giunta regionale riferito all'intera legislatura e ai settori d'intervento regionale.

2. L'assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 21.
Ricorsi alla Corte costituzionale

1. L'assemblea puo' proporre alla giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimita' o il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Capo VIII
Disposizioni in materia di personale e ruolo autonomo del personale dell'assemblea legislativa regionale

Art. 22.
Ruolo del personale dell'assemblea

1. In attuazione dell'Art. 70 dello statuto e' istituito il ruolo del personale dell'assemblea legislativa regionale, distinto da quello della giunta regionale.

Art. 23.
P r i n c i p i

1. L'organizzazione degli uffici dell'assemblea legislativa regionale e' ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi:

a) distinzione delle responsabilita' e poteri dell'assemblea legislativa regionale, del presidente dell'assemblea, dell'ufficio di presidenza e degli altri organi dell'assemblea e quelli della dirigenza;

b) flessibilita' della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell'assemblea legislativa;

c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalita' dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunita'.

2. La dirigenza dell'assemblea legislativa regionale e' ordinata in:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente.

3. La dirigenza generale dell'assemblea legislativa si articola nei seguenti livelli:

- a) segretario generale;
- b) direttore generale.

Art. 24. Organizzazione

1. L'ufficio di presidenza, su proposta della dirigenza generale, approva il regolamento di organizzazione di cui all'Art. 70, comma 1 dello statuto ed all'Art. 78 del regolamento interno.

2. Il regolamento di organizzazione in particolare definisce:

a) le competenze della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

b) la tipologia, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale ed alla dirigenza;

c) la regolamentazione per l'accesso ai ruoli dell'assemblea legislativa;

d) i criteri e sistemi di valutazione del personale;

e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l'attività del personale in servizio presso l'assemblea legislativa;

f) i criteri e le modalità per l'assegnazione ai gruppi consiliari del personale necessario allo svolgimento delle relative funzioni.

3. L'ufficio di presidenza, ai sensi del regolamento interno, approva la dotazione organica dell'assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto nella legge finanziaria regionale.

Art. 25. Programmazione del fabbisogno di personale

1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è disposta dall'ufficio di presidenza sulla base delle norme vigenti in materia e del regolamento di organizzazione di cui all'Art. 24.

2. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono stabilire, d'intesa tra loro, procedure concorsuali uniche, qualora le necessità degli organici dell'assemblea e della giunta riguardino figure professionali di identico contenuto.

3. Nei concorsi pubblici banditi dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale o nelle progressioni orizzontali o verticali interne il servizio prestato presso assemblea e giunta regionale è totalmente equiparato, anche per quanto concerne l'eventuale riserva di posti.

Art. 26. Mobilità tra strutture dell'assemblea e della giunta regionale

1. È garantita la piena mobilità di personale tra assemblea legislativa e giunta regionale, sulla base di criteri adottati d'intesa tra l'ufficio di presidenza e la giunta regionale.

Art. 27.
Relazioni sindacali

1. Le funzioni di indirizzo generale in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale.

2. Nei confronti delle rappresentanze sindacali l'assemblea attua le misure di partecipazione e i modelli relazionali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Capo IX
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 28.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 29.
Disposizioni finali e transitorie

1. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

2. In sede di prima applicazione:

a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all'assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge e' inserito nella dotazione organica dell'assemblea;

b) fino all'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all'Art. 24, il direttore generale dell'assemblea legislativa regionale e il dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell'assemblea gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il direttore del dipartimento e il dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla giunta regionale;

c) la dotazione organica dell'assemblea legislativa e' determinata secondo quanto indicato nell'allegato B;

d) la durata del contratto dei giornalisti di cui all'Art. 15 non puo' superare la durata della legislatura in corso. Sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale dell'ufficio stampa di cui all'Art. 15 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonche' l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.

3. Previa intesa tra l'ufficio di presidenza e la giunta regionale puo' essere disposta la gestione unica di attivita' ed istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale. In fase di prima applicazione, e comunque sino al raggiungimento delle intese di cui al presente comma o a diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, gli adempimenti relativi alla

corresponsione del trattamento economico spettante al personale dell'assemblea legislativa regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, vengono svolti dalla competente struttura della giunta regionale.

4. All'Art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni e' inizialmente inserita la seguente parola «Presidenti dei gruppi» e alla successiva lettera e) e' cancellata la seguente parola «Capigruppo».

5. L'Art. 4, comma 10 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni e' integrato dal seguente periodo: «Inoltre l'ufficio di presidenza stesso puo' determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.».

Art. 30.

A b r o g a z i o n e

1. Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 2002, n. 18 (organizzazione degli uffici del consiglio regionale), l'Art. 3 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 24 (disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della giunta. modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. All'Art. 15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) sono abrogate le parole: «A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, e' richiesta un'anzianita' di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 agosto 2006

p. il Presidente Il vice Presidente: Costa